

TRIBUNALE DI RAGUSA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art 414 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa Monica LICATA nata a Erice (TP) il 22\10\1973, residente a Sciacca in Via Cataldo Amodei n.21 C.f. LCTMNC73R62D423K, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VARESE, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola

primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

FATTO

La ricorrente è un docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica al 1.9.2010 (doc. 1) ed attualmente in servizio presso il IV Circolo G. Rodari di Vittoria, Ragusa (doc.2),

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.3) collocandosi, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 **con priorità** rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente con punteggio 83 + 6 su ambito A003,002,001 e seguenti ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia della provincia di Agrigento. (doc.4)

Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Agrigento in data

27.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti nella provincia di AGRIGENTO per la classe concorsuale SCUOLA PRIMARIA, e nella scuola dalla stessa prescelta, che hanno ottenuto l'accantonamento del posto in sede di attribuzione della sede definitiva, sebbene con punteggi di mobilità di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei ricorrenti e più precisamente nelle fasi successive B2 B3 C, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni e non ottenuti come da mail ricevuta dall'amministrazione (doc.5)

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Agrigento il 29.07.2016 risultano **assegnati docenti**, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, B3 , C e D: ed in particolare:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PROVINCIA DI TRASFERIMENTO</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
BACINO LILLY	AGRIGENTO	28
BELLOMO NICOLINA	AGRIGENTO	19
BELLAVIA ROSA MARIA	AGRIGENTO	22
BUSCEMI MARCELLA	AGRIGENTO	25
CHIESA CATERINA	AGRIGENTO	24

CALDARA ANTONELLA	AGRIGENTO	23
CALAMIA ANNA	AGRIGENTO	29
CALANDRINO GIUSEPPA DANIELA	AGRIGENTO	23
CONTINO ANGELA	AGRIGENTO	25
CAPRARO ALFONSINA	AGRIGENTO	13
CARBONE VINCENZA	AGRIGENTO	21
CARACAUSSI GIUSEPPINA	AGRIGENTO	21
CARUSO SPINELLI ILARIA DOMINIQUE	AGRIGENTO	23
CASTELLI ANNAMARIA	AGRIGENTO	18
CAVALIERI ANNA	AGRIGENTO	23
DI LUCIA FRANCESCA	AGRIGENTO	27
DI MAIDA TANIA RITA	AGRIGENTO	19
DI ROSA MIRIAM	AGRIGENTO	17
GUIDA LOREDANA	AGRIGENTO	17
GARUFO CONCETTA	AGRIGENTO	24
GRISAFI FRANCESCA	AGRIGENTO	19
ALBANO CHIARA	AGRIGENTO	15
LICATA MARIA GRAZIELLA	AGRIGENTO	13
LENA ROSANNA	AGRIGENTO	18
LO PRESTI LAURA GIUSY	AGRIGENTO	18
LIPARI AMELIA	AGRIGENTO	15
IMBORDINO CARMELA GIUSEPPA	AGRIGENTO	15
MILIOTI ILARIA	AGRIGENTO	22
MARIA LINA	AGRIGENTO	22

MARCHETTA FEDERICA	AGRIGENTO	23
MURATORE ROSSELLA ANTONELLA	AGRIGENTO	24
MOSCATO MARIA CRISTINA	AGRIGENTO	18
ANALFINO GIOVANNA	AGRIGENTO	22
NASCÈ SALVATORE	AGRIGENTO	18
PECORARO ERSILIA	AGRIGENTO	22
PULLARA ROSALIA	AGRIGENTO	17
PALUMBO PICCIONELLO MONICA	AGRIGENTO	24
PIRRERA CALOGERO	AGRIGENTO	19
RANERI LAURA VIVIANA	AGRIGENTO	17
SCICHILONE ILEANA	AGRIGENTO	18
SCHEMBRI VANESSA	AGRIGENTO	15
SALAMONE KATIA	AGRIGENTO	19
SPATARO ASSUNTA	AGRIGENTO	15
SORCE LUCIA	AGRIGENTO	21
SAIEVA PASQUALINA	AGRIGENTO	25
TERRAZZINO EVELIN	AGRIGENTO	28
TORTORICI ANNA	AGRIGENTO	21
TRAVERSA NINETTA	AGRIGENTO	21
VIRONE ANITA	AGRIGENTO	21
VESVO ORNELLA ANNA MARIA	AGRIGENTO	12

.(doc. 6)

In particolare i docenti di cui sopra hanno potuto presentare domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti

Invece seppur il ricorrente abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 83+6** ed abbia indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza, (prime preferenze Agrigento e provincia) non gli è stato assegnato il movimento richiesto.

La predetta procedura cozza persino con la legge di attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 1.9.016 la ricorrente, non ottenendo l'ambito richiesto ha dovuto prendere servizio a Varese con conseguente stravolgimento delle proprie abitudini quotidiane ove attualmente presta servizio.

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione art 6 c. 1 ordinanza ministeriale n. 241/2016-
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione
dell'art 1 comma 3,78, 108, e 196 L. 107/2015 ;

L'illegittimità dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende innanzitutto dalla violazione della disposizione in epigrafe la quale riconosce ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex lege n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

Ed invero , nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”, pare incontestabile come **la ratio della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.**

La ricorrente, pur essendo stata assunta entro l'anno scolastico 2014/2015, **non ha infatti potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi i posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico iniziato.**

A tali docenti assunti entro l'anno scolastico doveva pertanto essere consentito di formulare domanda di trasferimento su **tutti i posti provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione** prima dell'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107

Orbene la ricorrente sebbene titolare di un maggiore punteggio oltre ai numerosi **anni di servizio** alle dipendenze della P.A. ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017.

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze, riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocata la ricorrente è la **fase B1** tanto che il ricorrente è assunta in ruolo nel 2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.

A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

FASE - B (articolata in tre sotto fasi)

1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.

2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, odierni controinteressati, hanno potuto presentare domanda di trasferimento **nell'ambito**

provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE - C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale **su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali** indicati in ordine di preferenza)

(...)

Tale atto negoziale, dunque, nel disciplinare la c.d. **“FASE B”** della mobilità dedicata agli assunti dalle graduatorie di concorso nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha previsto per essi **l’attribuzione prioritaria della sede definitiva, con accantonamento del relativo posto, “nella provincia di nomina provvisoria”** (quindi, **non** nella regione di partecipazione al concorso, **ma** - senza alcuna logica- nella provincia di assegnazione provvisoria della cattedra).

E ciò, a differenza dei docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento che, **pur avendo partecipato alla stessa fase nazionale B e C del piano di stabilizzazione, hanno correttamente dovuto partecipare alla mobilità interprovinciale presentando domanda di trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali.**

L’accantonamento del posto in favore degli idonei nelle province di assegnazione provvisoria sul piano pratico è stato attuato **sottraendo i relativi posti dal contingente disponibile per i trasferimenti di docenti provenienti da**

altre province assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (v. art.6 CCNI, "FASE B", commi 1 e 2).

Tale accantonamento dei posti in favore degli idonei del concorso a cattedre, dunque, ha di fatto **impedito ai ricorrenti di ottenere il trasferimento nelle province di residenza in grave violazione delle disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi.**

Difatti le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *"Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".*

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell'art 6, *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia".*

In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, *l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per*

ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina"...

Orbene la ricorrente collocatasi in fase B 1, non si è vista assegnata il movimento richiesto né su scuola né su uno degli ambiti indicati.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle **fasi B2 , B3 C e D (successiva a quella della ricorrente)** sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a Agrigento e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui **lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare** nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel

descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene al ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata né la scuola né l'ambito indicato vedendosi così costretto a dover lavorare presso una sede distante di oltre 400 Km dal luogo di residenza penalizzando in maniera discriminatoria nonché ogni più elementare norma posta a tutela della salute, del suo fabbisogno quotidiani e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016.

Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e

professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniore.

Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti

per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

A ciò si aggiunga la violazione dell'art 1 comma 108 della legge 107/2015 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'o.m. 241 del 2016 nonché dell'art 13 punto V del CCNI ossia il diritto della ricorrente a “scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.

Difatti l'illegittimità dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende innanzitutto dalla violazione della disposizione in epigrafe la quale riconosce ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 **una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili**, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva *ex lege* n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

Invero, nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “*tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*”, pare incontestabile come **la ratio della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta**

della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

A ciò si aggiunga che l'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche dalla **provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni** introdotto dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente sancita dall'art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente prevede che *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

L'attribuzione di una *“sede **provvisoria** per l'anno scolastico 2015/2016”* (così espressamente definita in seno al **comma 108 del medesimo art.1 della L. n. 107/15**) nei

confronti di **tutto** il personale assunto nelle fasi B e C della L. n. 107, del resto, costituisce significativa conferma della *‘straordinarietà’* delle procedure di assunzione e dell'impossibilità di sottrarre dalla procedura di mobilità i posti assegnati (appunto provvisoriamente) a tale personale.

Alla medesima conclusione si perviene d'altronde anche in base all'art. 440 del T. U. n. 297/94, il quale sancisce che **l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova.** Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione della sede definitiva), risulta evidente che **fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante.**

Risulta pertanto altrettanto evidente che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è necessariamente avvenuta su una sede non definitiva, per cui **i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità** ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Orbene l'art. 1, comma 196, della legge n. 107/15 dispone che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla legge n. 107/15.

Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere sospesi e/o annullati.

2. Violazione L. 241/1990 e mancata trasparenza delle operazioni di mobilità; Violazione dell'art. 28 DPR 487/97

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l'unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato*

come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.* (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)

Orbene la previsione contenuta nell’allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *“l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza”* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell’ambito assegnato, non era pertanto possibile per l’Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione *“a ciascuna preferenza”*, ovvero in relazione a *“ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”*.(doc. 7 , 8)

Ciò posto l’Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte del ricorrente le siano stati preferito

colleghi con minori punteggi.

Nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio antimeritocratico in luogo del principio del merito che al contrario oltre ad ingenerare qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione.

In conclusione, il mancato trasferimento del lavoratore nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha accolto la istanza cautelare con ordinanza n. 2003/2017 disponendo che *i tempi abbastanza lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della ricorrente allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.8.017) di ricongiungersi anche per gli anni futuri con il figlio minore..”* (doc. 9).

In ultimo anche il Tribunale di Caltagirone , in fattispecie del tutto identica al caso di specie (cronol. 3134/2017 del 14/07/2017 RG n. 378/2017) ha ritenuto su ricorso patrocinato da questo difensore “*sussistente il dedotto periculum in mora in relazione alla prossima scadenza dell'assegnazione provvisoria presso l'I. C. Galilei Mazzini di Grammichele e alla situazione familiare della ricorrente, residente con la propria famiglia in Niscemi, madre di due figli minori in età scolare. Sulla base delle considerazioni che precedono, emerge*

l'apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio punteggio ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/17 con assegnazione presso una sede nella regione Sicilia compresa negli ambiti territoriali 0009, 0010, 0007, 023 e 024, considerato che la ricorrente ha dimostrato l'attribuzione di sedi entro tali ambiti nella medesima fase a docenti con punteggi inferiori e la residua disponibilità di posti anche in fasi successive".
(doc.10)

A ciò si aggiunga che di recente è stato acclarata con perizia tecnica del **4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato** per i trasferimenti dei docenti nell'abito delle predette operazioni di mobilità , tanto che si legge nel predetto elaborato peritale che “ *Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al M.I.U.R. che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del TAR, nei confronti del Ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la*

possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale".(doc. 11).

In ultimo anche il Tribunale di Catania, su ricorso patrocinato da questo difensore, ha acclarato tale principio “ *Ebbene, sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0009, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza (così come quelli indicati in ordine successivo) è stato assegnato-in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, seppure partecipanti a fasi successive (B2, B3, C, D) alla fase "B1" della mobilità avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità; peraltro, l'amministrazione resistente, restando contumace, non ha offerto valide ragioni atte a giustificare l'attribuzione della sede, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, a colleghi titolari di minori punteggi.(ordinanza del 25.7.017)(doc. 12).*

In definitiva la condotta dell'amministrazione appare, anche alla luce delle recenti svelate illegittimità, posta in essere dei principi di rango costituzionale ed imparzialità dell'art 1 c. 108 della legge 107/2015 che concerne inoltre la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata alla ordinanza ministeriale 241/016.

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata con conseguente nullità in parte qua anche degli atti tutti connessi e consequenziali , ed il ricorso dovrà essere accolto.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , Voglia accogliere , *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono:
a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella

contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge 107/2015 al dpr 487/1994;

2. Conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero, presso **la prima scuola/ ambiti** Territoriali (003, 002,001) della provincia di Agrigento , secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 019/020 ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra.

3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore del contributo è pari ad € 259,00. (doc. 11).

Messina /Ragusa 19.5.2019

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di

preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la

pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina / Ragusa 13.5.018

Avvocato

Vincenzo La Cava

